

## AVVISO

### **di notificazione a mezzo di pubblici proclami**

autorizzata con ordinanza del TAR Lazio Roma, Sezione Prima, n. 1752/2019 pubblicata in data 13 marzo 2019 nell'ambito del giudizio, rubricato al numero di Registro Generale 15236/2018, incardinato dal **Dott.Ferdinando Migliozi**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Mariacristina Angelucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, alla Piazza San Bernardo, n. 101, contro **ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, – FORMEZ PA – Commissione RIPAM e nei confronti dei Dott.ri Silvia Ansuini, Ferdinando Cavallaro e con l'intervento del Dott. Paolo Fontana**, per l'annullamento previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e precisamente:

- della graduatoria provvisoria pubblicata, sul sito internet dell'ANAC, in forma anonima in data 7 novembre 2018 da RIPAM-ANAC, con la quale sono stati resi noti gli esiti delle prove scritte, nonché della successiva graduatoria pubblicata in data 12 novembre 2018, nella parte in cui hanno riconosciuto il punteggio di 18/30 in capo al Dott. Migliozi, con conseguenziale disposizione dell'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque unità di personale di ruolo da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista di area amministrativa e giuridica, di cui sette, pari il 20% del totale, riservati a personale interno (bando pubblicato in G.U. n.23 del 20.03.2018);
- del provvedimento con il quale sono stati individuati i criteri di valutazione della seconda prova scritta teorico-pratica, il cui contenuto risulta riportato nel documento denominato "*istruzioni per lo svolgimento della prova scritta teorica e della prova scritta teorico pratica*", pubblicato sul sito internet dell'ANAC e della griglia di valutazione, ove sono stati individuati criteri e sottocriteri di valutazione, con i relativi punteggi prestabiliti;
- di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Avverso tali provvedimenti il Dott. Migliozi ha proposto ricorso notificato in data 21 dicembre 2018, con il quale ha dedotto "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della*

*costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di concorso - eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste – contraddittorietà”*, in quanto le griglie prestampate adottate dalla Commissione per la correzione della seconda prova scritta teorico-pratica sono state predisposte in violazione del disposto di cui all’art. 7 del bando, non consentendo il raggiungimento del punteggio minimo stabilito dalla *lex specialis* per superamento della prova. Ed invero, la griglia di valutazione dell’elaborato riferito alla seconda prova scritta non soltanto ha limitato l’attribuzione dei punteggi riferiti a ciascun criterio di valutazione individuato dalla Commissione, ma ha addirittura predisposto un modello prestampato evidentemente contrastante con il disposto di cui all’art. 7 della *lex specialis*, ove era previsto il minimo sufficiente per il superamento della prova il punteggio di 21/30, il quale non è, però, conseguibile sulla base delle valutazioni prestabilite dalla commissione. Peraltro il ricorrente evidenziato come l’istanza di accesso agli atti (presentata in data 14 novembre 2018) della procedura selettiva in questione sia rimasta priva di riscontro per oltre 30 giorni, con la diretta conseguenza che sulla stessa si è formato un illegittimo silenzio-diniego, in considerazione del quale non è stato consentito al Dott. Migliozi di analizzare i verbali con i quali la Commissione ha individuato i criteri di valutazione e le relative sottovoci.

Con detto ricorso è stata chiesta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Il ricorrente ha altresì presentato istanza istruttoria con riferimento agli atti richiesti con istanza di accesso, alla quale l’Amministrazione non ha mai fornito riscontro, facendo così formare silenzio rigetto sulla richiesta medesima: in particolare, detta istanza di accesso è stata riferita ai seguenti atti e documenti, dei quali si è chiesta la produzione in giudizio: *copia dei verbali della seduta durante la quale la Commissione esaminatrice ha formulato i criteri di correzione delle prove scritte (non della prova preselettiva); copia dei verbali delle sedute della commissione esaminatrice durante le quali si sono svolte le operazioni di correzione delle prove scritte (non della prova preselettiva); copia dei verbali della seduta della commissione esaminatrice del 12.11.2018 durante la quale si sono svolte le operazioni di abbinamento delle prove scritte con i nominativi dei candidati; copia dei compiti corretti redatti dallo scrivente (prima prova scritta e seconda prova scritta)”*.

In esito alla camera di consiglio del 31 gennaio 2019, il TAR ha emanato l'ordinanza n. 720/2019 pubblicata in data 31 gennaio 2019, con la quale il Giudice di prime cure, *“Considerato che, avuto riguardo alla fase in cui si trova attualmente la procedura concorsuale per cui è causa che richiede di dare stabilità alle statuizioni ad essa inerenti che coinvolgono potenzialmente anche gli altri partecipanti, le esigenze rappresentate in ricorso dal ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ex art. 55, comma 10, c.p.a.”* ha fissato l'udienza pubblica del 19 giugno 2019 per la discussione del ricorso nel merito compensando le spese della presente fase.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti su indicate in data 26 febbraio 2019, il Dott. Migliozi ha altresì impugnato, per vizi derivati, la graduatoria definitiva del concorso Ripam-ANAC per l'assunzione presso l'ANAC di n. 35 unità da inquadrare nella categoria A – parametro retributivo F1 – per il profilo *“Specialista di area amministrativa e giuridica”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Concorsi ed esami n. 23 del 20 marzo 2018), pubblicata sul sito internet dell'ANAC in data 13 febbraio 2019, con la quale sono stati individuati i soggetti vincitori e gli idonei della procedura espletata, deducendo i medesimi vizi già rappresentati con il ricorso introduttivo del giudizio e reiterando istanza di autorizzazione ad effettuare la notificazione a mezzo pubblici proclami.

Con ordinanza n. 1752/2019, pubblicata in data 13 marzo 2019 e comunicata in pari data, il TAR, ha, dapprima ordinato all'Amministrazione di produrre copia dei verbali della seduta in cui la commissione ha formulato i criteri di correzione delle prove scritte, copia dei verbali delle sedute della commissione in cui si sono svolte le operazioni di correzione delle prove scritte, copia dei verbali della seduta del 12 novembre 2018 durante la quale si sono svolte le operazioni di abbinamento delle prove scritte con i nominativi dei candidati, nonché copia dei compiti scritti del ricorrente; inoltre, con talde ordinanza, il TAR, *“Ritenuto altresì: - di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori e degli idonei del concorso di che trattasi (in totale in numero di 70), a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del*

*gravame e dei motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati; - di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del N. 15236/2018 REG.RIC. gravame, il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento; - di confermare l'udienza pubblica del 19 giugno 2019 per la trattazione del merito*”, ha autorizzato la notificazione a mezzo pubblici proclami a tutti i soggetti vincitori ed idonei inseriti all'interno della graduatoria definitiva del concorso *de quo*, mediante pubblicazione degli atti indicati con il provvedimento medesimo sul sito internet dell'Amministrazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.